



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE **Sezione Distaccata Puglia**

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Riunione del 18 novembre 2014

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Annalisa Morgese
Avv. Antonio Capobianco

CAF/01 - 2014/2015 - Appello dell'atleta Mingolla Mattia avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti - Sezione Distaccata Campania del 18 ottobre 2014, per lo scioglimento del vincolo dalla Società A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni.

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato l'Avv. Francesco Termini, difensore dell'atleta appellante, anch'esso presente;
- ascoltato l'Avv. Manuela Magistro, difensore del Sodalizio appellato, rappresentato dal relativo Presidente, anch'esso presente;
- preso atto della presenza del Responsabile del Settore Tesseramento FIPAV Dott. Luca Eusepi;
- ritenuta inammissibile la richiesta di ascolto di registrazione sonora, in quanto non vi è prova dell'autenticità della stessa;
- ritenuto di non dover dare ingresso all'escussione di prove testimoniali;
- rigettando, quindi, tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

PREMESSO CHE

- dagli atti di causa risulta che la Società appellata ha regolarmente convocato l'atleta prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, anche con lettera raccomandata, senza che quest'ultimo vi prestasse adesione;
- per quanto concerne la sottoposizione a visita medica, si rammenta che:
 - non possono trovare ingresso le doglianze relative all'eventuale assenza del certificato medico per stagioni agonistiche precedenti a quella in corso e per quella precedente;
 - risulta, peraltro, che l'atleta è stato sottoposto a visita medica;
 - ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, *“Il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*;
- in ordine a quanto dedotto al punto n. 2 dell'atto di appello riguardo alla *“ricostruzione del tesseramento avvenuto con falsa documentazione”* si ritiene che la questione abbia natura amministrativa, esulando dalla competenza di questo organo giurisdizionale;

- le doglianze relative alla corrispondenza intercorsa successivamente alla decisione del Giudice di primo grado tra le parti in causa non possono trovare ingresso nel presente giudizio e non possono "colorare" la pretesa sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- l'odierna decisione viene presa alla luce della domanda formulata dalla parte appellante nel presente grado di giudizio, limitata alla declaratoria dello scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile esclusivamente al sodalizio;

P.Q.M.

- respinge l'appello proposto dall'atleta Mingolla Mattia e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 18 ottobre 2014;
- dispone l'incameramento della tassa.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 20 novembre 2014